



D D

AU 2

Il Ministro dell'Ambiente

4567 AMB / 2.1.20.1

PREMESSO

-che il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il progetto esecutivo dei seguenti lavori:

- a) invaso di 18 milioni di metri cubi con quota massima 1426 ed uno specchio liquido massimo di 0,73 km quadrati sul torrente Menta;
- b) captazione dei deflussi dei bacini limitrofi dei torrenti Amendola e Apiceco e Terraina a quota superiori a quelle dell'invaso del Menta con un sistema a gravità comprendente prese a gallerie;
- c) captazione dei deflussi degli stessi bacini a quota inferiori a quelle dall'invaso del Menta e trasferimento dell'invaso stesso mediante prese, due piccoli sbarramenti (Amendola e Terraina), adduzione in galleria, pompaggio;

-che i lavori suddetti rientrano nelle categorie di opere che ai sensi dell'art. 1 del DPCM 10.8.1988 n. 377 sono sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 8 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

-che ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della predetta L. 349/1986, i progetti delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale non possono essere approvati dall'autorità all'uopo competente prima che venga formulata la predetta valutazione, e che, per quanto riguarda le dighe, ai sensi dell'art. 2 lett. i) del DPCM 10.8.88 n. 377, gli atti di approvazione che devono essere preceduti dalla valutazione di impatto ambientale sono le concessioni alla derivazione d'acqua, anche provvisoria;

-che ai sensi dell'art. 8 DPCM 377/88 la predetta disciplina è entrata in vigore il 6 gennaio 1989 (giorno successivo la pubblicazione sulla G.U. del DPCM 27.12.1988, contenente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale) ed a tale data non era ancora stata rilasciata la concessione alla derivazione d'acqua, anche provvisoria;

-che i lavori hanno avuto inizio, in assenza della prescritta concessione di derivazione d'acqua, senza essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

-che ai sensi dell'art. 6, comma sesto, della L. 8 luglio 1986 n. 349 il Ministro dell'ambiente, qualora nel corso dell'esecuzione delle opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ravvisi comportamenti tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico ed ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri;

ma che i rapporti del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale hanno evidenziato come la prosecuzione dei lavori in violazione delle norme di

legge volte a garantirne la compatibilità ambientale, riachia di compromettere l'equilibrio dell'area interessata, tra l'altro ricompresa per circa nove ettari nel territorio del Parco Nazionale della Calabria;

VISTA

l'ordinanza n. 395, in data 9 marzo 1990 con la quale il Ministro dell'Ambiente ha sospeso con effetto immediato l'esecuzione dei lavori ed ha rimesso la questione al Consiglio dei Ministri;

SALVO CONTO

che in data 9 luglio 1991 si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la riunione di coordinamento interministeriale per esaminare le soluzioni più adeguate ad assicurare il contemporaneamento degli interessi pubblici coinvolti;

anche in tale sede -preso atto delle motivazioni rappresentate dal Ministro dell'Ambiente e dalle altre Amministrazioni convenute- è stata prospettata come indilazionabile la necessità di procedere alla realizzazione del progetto in questione da parte dell'Agenzia per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, soprattutto al fine di garantire l'approvvigionamento idrico della città di Reggio Calabria evitando crisi che possono compromettere l'ordine pubblico;

che -atteggi l'impossibilità di modificare i lavori già realizzati della costruenda diga sul fiume Menta- è stato ritenuto possibile contemporaneare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e la necessità di garantire l'approvvigionamento idrico con una nuova ordinanza del Ministro dell'Ambiente che fissi precise prescrizioni per tutte le opere da realizzarsi nell'ambito del programmato sistema idrico regionale, autorizzando contemporaneamente la ripresa dai lavori sospesi con la predetta ordinanza del 9 marzo 1990;

VISTA

la nota in data 12 luglio 1991 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalizzato la suddetta proposta;

PRESO ATTO

che il Direttore Generale del Servizio Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente con nota n. 5440/VIA/A.51.10 ritiene che i lavori potrebbero essere ripresi esclusivamente per il corpo diga principale, già in avanzato stato di realizzazione, subordinando l'efficienza finale del provvedimento autorizzativo all'attuazione di specifiche prescrizioni tecniche e cautelate per l'esecuzione degli invasi secondari, delle opere accessorie e delle reti di distribuzione nonché

per la messa in esercizio dell'invaso principale;

VISTO

le prescrizioni e le cautele di cui alla suddetta nota n. 5440/VIA/A.51.10 del servizio valutazione impatto ambientale;

CONSIDERATO

che tale soluzione, nei termini in cui è stata prespettata, appare coerente con le indicazioni emerse nel corso della riunione di coordinamento interministeriale tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 1991 ed adeguata all'esigenza di tutela ambientale cui sono coordinate le procedure e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, in cui l'attuazione il Ministro dell'ambiente ha esercitato il potere cautelare di sospensione dei lavori;

che, in particolare, l'attuazione delle prescrizioni e delle cautele individuate con la suddetta nota n. 5440/VIA/A.51.10 sono finalizzate a garantire che l'esecuzione dell'opera nel suo complesso non comprometta fondamentali esigenze di equilibrio ecologico ed ambientale, tenuto conto che l'area interessata è sita in parte all'interno del Parco Nazionale della Calabria;

VISTO

l'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

O B D I N A

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2.

L'ordinanza n. 985 in data 6 marzo 1990 del Ministro dell'ambiente di sospensione dei lavori sul fiume Menta di cui al progetto in pretesa indicato è revocata limitatamente alla costruzione del corpo diga principale, che può essere ripresa.

L'efficacia finale del presente provvedimento e la ripresa dei lavori di costruzione degli invasi secondari, delle opere accessorie e delle reti di distribuzione nonché la messa in esercizio dell'invaso principale sono subordinate alle seguenti prescrizioni e cautele:

-dovrà essere redatto e presentato un piano di ripristino (1)

salle carezze di cantiere, delle aree di cava e delle piste di cantiere, che risultano eseguite con modalità particolarmente irriguardose dell'ambiente;

il progetto dovrà prevedere l'esecuzione di misure per la conservazione e la riduzione degli impatti ambientali, compresa la predisposizione di un progetto di sistemazione ambientale delle sponde del lago, soggette ad oscillazioni di livello, nonché dei versanti della diga;

il progetto dovrà essere redatto uno studio di impatto ambientale, da presentarsi nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, degli invasori minori e delle opere accessorie (distribuzione, potabilizzazione, centrale di produzione di energia elettrica ecc.), esteso al complesso degli ambienti idrici interessati dal progetto, compreso lo sterramento principale;

per la messa in esercizio dell'invaso principale dovranno essere osservate eventuali ulteriori prescrizioni relative ai rilasci ed al controllo dell'ecosistema, scaturenti dal giudizio di compatibilità ambientale.

ART.3.

Il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è incaricato della notifica della presente ordinanza ai soggetti interessati: Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno - P.le Kennedy - 00144 Roma; Ministero per i beni culturali ed ambientali; Regione Calabria - Assessorato Urbanistica - Via de Filippis - 88100 Catanzaro; Regione Calabria -

IL MINISTRO

G. Ferri

La presente copia composta
di n. 4 (quattro) fogli è
conforme all'originale

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(AVV. Giuseppe FIENGO)

29 OTT. 1991